

ATTO COSTITUTIVO

Il giorno 01 del mese di luglio dell'anno 2013, presso la sede della Fondazione Collegio Artistico Venturoli sita in Bologna, Via Centrotrecento n.4, con la presente scrittura privata redatta in duplice copia e da valere ad ogni effetto di legge i sottoscritti signori:

- Mazza Dante, <omissis>;
- Gresleri Paolo, <omissis>;
- Samoggia Luigi, <omissis>;
- Brizio Cesare, <omissis>;
- Rodella Alberto, <omissis>;
- Rodella Camilla, <omissis>;
- Vannoni Anna Lisa, <omissis>;
- Sandrolini Stefania, <omissis>;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1. Costituzione e denominazione

E' costituita l'associazione culturale denominata "AMICI DEL COLLEGIO VENTUROLI", di seguito indicata come "Associazione";

Art. 2. Sede

L'Associazione ha sede in Bologna, Via Centrotrecento, n. 4.

Art. 3. Statuto

L'Associazione è retta dallo Statuto che si allega al presente Atto sotto la lettera "A", formandone parte integrante e sostanziale.

Art. 4. Attività costituenti l'oggetto sociale

L'Associazione è un ente di diritto privato, senza scopo di lucro, che intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative secondo i principi delle associazioni di promozione sociale.

L'associazione ha per scopo:

- a) la promozione, la valorizzazione, lo sviluppo e la divulgazione della conoscenza della cultura e dell'arte in qualunque forma si manifestino (artistico, storico e linguistico – letterario);
- b) la valorizzazione del Collegio Venturoli come luogo fisico di incontro, aggregazione e esposizione;
- c) la valorizzazione dei giacimenti culturali ospitati presso il Collegio Venturoli;
- d) la valorizzazione dell'opera artistica dei borsisti che hanno frequentato, che frequentano e che frequenteranno il Collegio Venturoli.

L'Associazione potrà, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, esercitare attività connesse alle attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative.

Art. 5. Esercizio sociale

L'esercizio sociale dell'Associazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31/12/2013.

Art. 6. Consiglio direttivo

In deroga alle norme statutarie, il Consiglio direttivo dell'Associazione per il primo triennio che rimarrà in carica fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2015, viene così costituito:

Rodella Alberto (presidente)

Brizio Cesare (vice-presidente)
Sandrolini Stefania (segretario)
Mazza Dante (consigliere)
Gresleri Paolo (consigliere)
Samoggia Luigi (consigliere)
Vannoni Anna Lisa (consigliere)
Rodella Camilla (consigliere)
Baroncini Barbara (consigliere)

Art. 7. Quota associativa

La quota ordinaria di iscrizione dei soci che entreranno a far parte dell'Associazione durante il primo anno viene determinata in euro 30,00 (trenta/00).

Art. 8. Registrazione

Al Presidente è affidato il compito di registrare il presente atto le cui spese rimangono a carico dell'Associazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bologna, 01/07/2013

I SOCI FONDATORI

| | |
|---------------------|-------|
| Mazza Dante | _____ |
| Gresleri Paolo | _____ |
| Samoggia Luigi | _____ |
| Brizio Cesare | _____ |
| Rodella Alberto | _____ |
| Rodella Camilla | _____ |
| Vannoni Anna Lisa | _____ |
| Sandrolini Stefania | _____ |

STATUTO ALLEGATO "A"

Art. 1. Natura sede e durata

L'Associazione "AMICI DEL COLLEGIO VENTUROLI" è un'associazione culturale con sede in Bologna, Via Centrotrecento, n. 4.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2. Principi

L'Associazione è ordinata secondo i principi delle associazioni di promozione sociale, non ha scopo di lucro, pertanto non può assegnare utili ai soci neanche in forma indiretta o differita né ripartire quote patrimoniali durante la vita dell'ente o in occasione del suo scioglimento.

L'eventuale avanzo di gestione annuale deve essere reinvestito per la realizzazione delle attività istituzionali. L'organizzazione interna è ispirata ai principi della democraticità. L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Lo statuto stabilisce i diritti e i doveri degli associati, le modalità di scioglimento dell'associazione e i criteri per la devoluzione del patrimonio.

Art. 3. Scopi

Nell'ambito di una finalità generale di crescita culturale l'Associazione si propone di promuovere, valorizzare sviluppare e divulgare la conoscenza della cultura e dell'arte in qualunque forma si manifestino (artistico, storico e linguistico – letterario).

L'Associazione porrà particolare attenzione alla valorizzazione del Collegio Venturoli, rendendo oggetto di questa valorizzazione sia il Collegio inteso come luogo fisico di incontro, aggregazione e di esposizione, sia i giacimenti culturali ospitati presso di esso, includendo infine tra gli oggetti di valorizzazione l'opera artistica dei borsisti che hanno frequentato, che frequentano e che frequenteranno il Collegio Venturoli.

passati, presenti e futuri.

Al fine di raggiungere tali finalità l'associazione può esercitare tra l'altro le sotto indicate attività, connesse alle attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative:

- organizzare, promuovere e realizzare manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, per il raggiungimento dei propri obiettivi in ambito regionale, nazionale ed estero;
- organizzare, promuovere e realizzare ricerche, concorsi, corsi, scambi artistici nazionali ed internazionali;
- realizzare e promuovere la distribuzione di pubblicazioni, audiovisivi e altro materiale legato all'esercizio delle discipline previste dallo statuto;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari e per la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi;
- promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine, utilizzando modelli ed emblemi;
- realizzare e produrre eventi multimediali correlati alle attività costituenti l'oggetto sociale;
- svolgere attività correlate e strumentali alla disciplina prevista dallo statuto, che ne costituiscono il naturale completamento;
- svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.

L'Associazione potrà inoltre compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali occasionali e marginali, e comunque correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità, potrà inoltre partecipare ad altre associazioni con oggetto analogo al proprio.

È fatto divieto agli organi amministrativi dell'Associazione di svolgere o far svolgere attività con scopi diversi da quelli sopra indicati, ad eccezione di quelle ad essi direttamente connesse o di quelle accessorie e comunque con l'esclusivo perseguimento delle finalità associative.

Art. 4. Soci

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione, approvandone lo Statuto e sostenendone l'attività mediante il versamento della quota associativa annuale.

La quota associativa viene stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, la quota non è rivalutabile e la posizione associativa non è trasmissibile.

Preso visione dello Statuto, l'aspirante socio potrà richiedere l'adesione al Consiglio Direttivo, presentando apposita domanda e versando la quota associativa; il Consiglio Direttivo deciderà a maggioranza l'accettazione del nuovo socio dandone comunicazione allo stesso entro 60 giorni dalla presentazione della domanda d'iscrizione.

Ogni socio è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente statuto, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell'Associazione.

I soci si distinguono in fondatori ed ordinari: sono fondatori quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione, sono ordinari tutti gli altri.

Tutti i soci hanno pari diritti e possono partecipare a tutte le iniziative intraprese dall'Associazione. Ogni socio ha diritto a un voto. Il diritto di voto può essere esercitato da coloro che risultano maggiorenni ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.

La qualifica di socio può venire meno:

- per dimissioni scritte da parte del socio;
- per mancato versamento della quota associativa;
- per esclusione su delibera del Consiglio Direttivo qualora il comportamento del socio risulti incompatibile con le finalità ed i principi dell'Associazione.

La perdita della qualità di socio non dà diritto al rimborso dei contributi versati.

Le prestazioni dei soci a favore dell'Associazione e le cariche sono sempre gratuite.

I soci hanno diritto:

- di partecipare all'assemblea se in regola con il pagamento della quota associativa;
- di partecipare alla vita associativa nelle forme prescritte dallo Statuto e dai regolamenti.

I soci hanno il dovere:

- di rispettare il presente Statuto e i Regolamenti dell'Associazione;
- di osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- di pagare la quota associativa alla scadenza stabilita;
- di svolgere le attività associative preventivamente concordate;
- di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota ordinaria. I soci possono eseguire versamenti volontari a favore dell'Associazione; tali versamenti, di qualsiasi entità, sono comunque a fondo perduto, in nessun caso, quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di esclusione o di morte dell'associato si può dare luogo alla restituzione di quanto versato all'associazione.

Art. 5. Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente.

A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive oltre che gratuite.

Art. 6. L'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione: essa è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa e che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro soci. Si riunisce in sede ordinaria almeno una volta all'anno, ed in sede straordinaria quando lo ritenga necessario il Presidente o lo richieda almeno un terzo del Consiglio Direttivo o dei soci.

L'Assemblea è convocata dal Presidente in forma scritta anche a mezzo e-mail o fax almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la riunione, e può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la maggioranza dei soci ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea delibera validamente a maggioranza degli associati presenti all'assemblea

Ogni socio ha diritto ad un voto. E' ammessa la delega a favore di un'altro socio, ma il numero massimo di deleghe per socio non potrà essere superiore a 2 (due).

Di ogni riunione assembleare verrà redatto un verbale che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e da un segretario e trascritto nel libro delle delibere dell'Assemblea dei soci.

L'assemblea si riunisce in particolare per deliberare sui seguenti punti:

- a) modifiche allo Statuto dell'associazione;
- b) elezione del Consiglio Direttivo;
- c) approvazione conto preventivo e consuntivo e relative relazioni predisposte dal Consiglio Direttivo;
- d) proporre strategie e iniziative al Consiglio Direttivo;

L'Assemblea dei Soci delibera lo scioglimento dell'Associazione e delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

I verbali assembleari, come pure i bilanci, sono permanentemente a disposizione dei soci.

L'Assemblea può anche essere svolta in teleconferenza, ricorrendo a strumenti telefonici o telematici idonei a garantire con certezza l'identità dei partecipanti (come ad esempio la "videochiamata" Skype, Google Hangout o similari).

Art. 7. Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 05 (cinque) membri ad un massimo di 11 (undici) membri eletti dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente e il segretario amministrativo a maggioranza dei membri del consiglio oppure dei presenti alla seduta del Consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo attua gli indirizzi dell'associazione e provvede al compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservati all'Assemblea dei soci, in particolare:

- a) predisporre il conto preventivo da sottoporre all'Assemblea dei soci entro il 30/11 di ogni anno;
- b) predisporre la relazione annuale ed il conto consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei soci entro il 30/04 di ogni anno;
- c) delibera sulla determinazione della quota associativa annuale;
- d) delibera sulla richiesta di nuove iscrizioni, e sull'esclusione degli associati in applicazione dell'articolo 4);

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte all'anno ed in seduta straordinaria quando lo ritenga necessario il Presidente o ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

Il Consiglio è convocato dal Presidente in forma scritta anche a mezzo e-mail o fax almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la riunione e può essere convocato anche in luogo diverso dalla sede.

La riunione è valida con la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Di ogni riunione verrà redatto un verbale che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e da un segretario e trascritto nel Libro delle delibere del Consiglio direttivo.

I consiglieri che senza giustificato motivo non partecipino a 2 (due) riunioni consecutive decadono dalla carica.

Qualora il numero dei consiglieri per qualsiasi motivo non corrisponda alle previsioni di Statuto, dovrà essere reintegrato mediante cooptazione di un numero di consiglieri necessari ai sensi di

Statuto tra i non eletti nel corso delle ultime votazioni seguendo l'ordine delle preferenze che l'Assemblea dei soci aveva espresso nel corso delle ultime elezioni.

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di redigere un Regolamento contenente tutte quelle norme non previste espressamente dal presente Statuto e ritenute necessarie per il buon funzionamento dell'Associazione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono anche essere svolte in teleconferenza, ricorrendo a strumenti telefonici o telematici idonei a garantire con certezza l'identità dei partecipanti (come ad esempio la "videochiamata" Skype, Google Hangout o similari).

Art. 8. Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo.

In caso d'impedimento temporaneo è sostituito dal Vice presidente o, mancando quest'ultimo dal consigliere più anziano per età.

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Art. 9. Il Segretario

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo. Il Segretario è tenuto ad adempiere ad ogni incombenza amministrativa, ivi compresa la tenuta dei libri sociali e d'amministrazione.

Il Segretario dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Art. 10. Risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquisiti, che pervengano da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) quote sociali annuali dei soci;
- b) eventuali contributi volontari dei soci;
- c) eventuali contributi volontari dei terzi;
- d) eventuali contributi volontari versati dai soci che partecipano ai corsi;
- e) donazioni, eredità, lasciti testamentari, legati;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti dalle varie iniziative che saranno intraprese dall'associazione;
- h) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse alle attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative;
- i) entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi;
- j) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo in conformità a quanto previsto dal presente statuto.

Le risorse dell'Associazione saranno impiegate per il perseguimento degli scopi sociali.

Art. 11. Divieto di distribuzione degli utili

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 12. Raccolta pubblica di fondi

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, il Consiglio Direttivo dovrà redigere l'apposito rendiconto, da cui risultino, con chiarezza e precisione, le spese sostenute e le entrate.

Art. 13. Rendiconto economico-finanziario

Ogni anno il Consiglio direttivo predispone il rendiconto contabile economico-finanziario dal quale devono risultare con chiarezza e precisione le entrate suddivise per voci analitiche, i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le spese e gli oneri sostenuti suddivisi per voci analitiche.

Il rendiconto contabile deve essere accompagnato da una relazione illustrativa predisposta dal Consiglio direttivo. Entrambi i documenti devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il rendiconto e la relazione devono essere messe a disposizione dei soci 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la loro discussione e approvazione.

Art. 14. Scioglimento

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o affini o ai fini di utilità sociale.

Art. 15. Completezza dello Statuto

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, saranno applicabili le disposizioni vigenti in materia di associazioni ed enti senza fine di lucro.